



Estratto del verbale della seduta del 30 aprile 2025

DELIBERAZIONE N. 84

Oggetto:

Preso d'atto dell'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Trento, R.G. 241/2025, da parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'art. 306 c.p.c..

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Giulia Zanotelli	Vice Presidente sostituta del Presidente	presente
Franz Thomas Locher	Vice Presidente	presente
Carlo Daldoss	Assessore	presente
Angelo Gennaccaro	Assessore	presente
Luca Guglielmi	Assessore	presente
Gabriele Morandell	Segretaria generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Segreteria generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

visto il ricorso ex art. 281 *decies* e ss. c.p.c., pendente dinanzi al Tribunale di Trento - rubricato sub R.G. 241/2025 – notificato alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (di seguito "Regione") in data 18 febbraio 2025 (protocollo n. 5059-A) unitamente al decreto di fissazione d'udienza, in calce al ricorso, del giorno 9 aprile 2025;

considerato che con propria deliberazione n. 50 del 19 marzo 2025, avente ad oggetto: "*Costituzione in giudizio nel procedimento R.G. n. 241/2025 instaurato dinanzi al Tribunale di Trento con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. e contestuale affidamento del patrocinio legale per la difesa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol*", la Regione ha affidato l'incarico di patrocinio allo Studio Legale "Morbidelli Bruni Righi Traina e associati", con sede in Firenze, via Alfonso La Marmora, 14, conferendo al Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli e al Prof. Avv. Duccio Maria Traina, congiuntamente e disgiuntamente, un mandato di rappresentanza con ogni più ampia facoltà e potere ivi compreso quello di accettare rinunce;

considerato con la "Comparsa di costituzione e risposta" (prot. n. 9968-A di data 3 aprile 2025), depositata in data 24 marzo 2025 dal Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli e dal Prof. Avv. Duccio Maria Traina, la Regione si è costituita in giudizio per resistere al richiamato ricorso ex art. 281 *decies* e ss. c.p.c.;

dato atto che in data 3 aprile 2025, l'avv. Morbidelli ha comunicato all'Amministrazione regionale (prot. 9975 di data 03/04/2025-A) di essere stato informato dal legale di controparte circa la possibilità che i suoi assistiti rinuncino agli atti del procedimento da loro proposto con ricorso ex art. 281-*decies* e ss. c.p.c., manifestando l'intenzione di richiedere alla Regione la disponibilità ad accettare una integrale compensazione delle spese di lite;

considerato che, a seguito di contatti intercorsi con l'Amministrazione regionale, nella persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale e lo Studio legale "Morbidelli Bruni Righi Traina e associati", è stata concretamente valutata la proposta di rinuncia agli atti del presente giudizio, rilevando che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., tale rinuncia determinerebbe non solo l'estinzione del procedimento, ma anche un significativo risparmio di risorse pubbliche, altrimenti necessarie per la prosecuzione e la gestione del contenzioso;

considerata l'imminente udienza di comparizione delle parti, l'Amministrazione regionale, dando atto che l'incertezza dell'esito è elemento connaturato a ogni giudizio, ha ritenuto opportuno valutare favorevolmente l'accettazione della rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., tenuto conto che tale rinuncia non avrebbe compromesso eventuali situazioni giuridiche tutelate dalla legge, né avrebbe inciso su altri procedimenti riferiti alla medesima questione e in ogni caso tale scelta sarebbe stata coerente con il principio di economicità dell'azione amministrativa potendo evitare ulteriori spese, legali e di trasferta, a carico dell'Ente, in caso di prosecuzione della vertenza;

richiamata la dichiarazione di rinuncia agli atti di giudizio ex art. 306 c.p.c., a spese compensate, assunta a prot. n. 10794 di data 08 aprile 2025, depositata presso il Tribunale di Trento dai ricorrenti e dal legale incaricato con l'adesione della Regione, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli e dal Prof. Avv. Duccio Maria Traina, giusta deliberazione di incarico n. 50 del 19 marzo 2025;

vista la comunicazione della Cancelleria del Tribunale di Trento, di data 10 aprile 2025, prot. n. 11349-A, attestante l'estinzione del procedimento R.G. 241/2025 per intervenuta rinuncia agli atti

del giudizio da parte delle parti costituite, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;

visto l'art. 306 c.p.c.;

visto lo Statuto di Autonomia, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" e succ. mod.;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esplicitate in premessa, dell'accettazione da parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della rinuncia agli atti del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Trento, R.G. 241/2025, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che è stata depositata presso il medesimo Tribunale dai ricorrenti e dal legale incaricato con l'adesione della Regione, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli e dal Prof. Avv. Duccio Maria Traina, giusta deliberazione di incarico n. 50 del 19 marzo 2025;
2. di dare atto che, a seguito dell'accettazione della rinuncia di cui al punto 1., assunta a prot. n. 10794 di data 8 aprile 2025, il procedimento giudiziario - rubricato sub R.G. 241/2025 - è stato estinto, come da comunicazione pervenuta dalla Cancelleria del Tribunale di Trento del 10 aprile 2025 prot. n. 11349-A;
3. di assumere e fare proprie le determinazioni conseguenti all'accettazione della rinuncia, di cui al punto 1., a spese compensate tra le parti;
4. di dare atto altresì che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Codice del processo amministrativo*";
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher
firmato digitalmente

LA SEGRETARIA GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Gabriele Morandell
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).